

Posta elettronica

# La posta elettronica certificata

Tra le numerose disposizioni contenute nel D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge del 28 gennaio 2009, n. 2, merita una specifica trattazione l'istituzione dell'obbligo generalizzato dell'utilizzo della cosiddetta «posta elettronica certificata» da parte di imprese, costituite in forma societaria, e professionisti iscritti agli albi. Nel presente articolo si delineano, sinteticamente, gli adempimenti che devono assolvere le imprese di nuova costituzione, quelle già costituite e i professionisti iscritti al proprio ordine o collegio professionale nonché i requisiti che devono possedere i gestori di tale posta.

di **Luigi Fiaccola**, *Dottore commercialista in Roma e Revisore contabile*

## Premessa

Secondo il comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 185/08, convertito dalla Legge n. 2/2009, le imprese costituite in forma societaria sono obbligate ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. In via alternativa può essere indicato un «analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali». Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del menzionato D.L. n. 185/2008, cioè dal 29 novembre 2008, tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, devono comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di pec. L'iscrizione dell'indirizzo di pec nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di pec entro un anno dalla menzionata data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008. Come per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti possono in via alternativa indicare un «analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali».

Gli ordini e i collegi, dal canto loro, devono pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di pec.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 - cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale - qualora non abbiano già provveduto, devono istituire una casella di pec (o analogo indirizzo di posta elettronica) per ciascun registro di protocollo e devono darne comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il quale deve provvedere alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Da tali adempimenti, normativamente previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al riguardo le amministrazioni pubbliche devono provvedere utilizzando le risorse disponibili.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra imprese, professionisti e amministrazione pubbliche, muniti di indirizzo di pec, possono essere inviate attraverso tale posta senza la necessità che il destinatario dichiari la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. In tale ambito, la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica nel registro delle imprese, negli albi o negli elenchi costituiti deve avvenire liberamente e senza oneri. Peraltro, l'estrazione di elenchi di indirizzi sa-

rà consentita soltanto alle pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Per completezza ricordiamo che l'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 prescrive espressamente, ai citati commi 1 e 2, che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni devono avvenire, di norma, mediante l'utilizzo della posta elettronica; tali comunicazioni «sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza». Operativamente, ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni si considerano valide in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- sono dotate di protocollo informatizzato;
- è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa o dalle istituite regole tecniche;
- sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 68/2005.

In conformità a quanto previsto dal 3° comma del citato art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005, le pubbliche amministrazioni centrali devono aver provveduto a:

- 1) dotarsi almeno di una casella di posta elettronica istituzionale e di una casella di posta elettronica, certificata ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, per ciascun registro di protocollo;
- 2) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

## **L'utilizzo della pec secondo il D.P.R. n. 68/2005**

Esteso l'obbligo dell'utilizzo della pec dalla normativa sopra esaminata, riteniamo adesso opportuno soffermarci sulle modalità e sulle caratteristiche di tale utilizzo, in conformità a quanto previsto dallo specifico regolamento adottato con il D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005.

Preliminarmente l'art. 2 del citato D.P.R. n. 68/2005 individua i seguenti soggetti del servizio di pec:

- a) il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di

pec per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

- b) il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di pec per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

- c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di pec e che gestisce domini di pec.

Operativamente i documenti informatici trasmessi per via telematica si intendono spediti dal mittente se inviati al proprio gestore e si intendono consegnati al destinatario se vengono resi disponibili all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

La pec, naturalmente, consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Per i privati, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato. La volontà di avvalersi della pec, per i privati, non potrà comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni effettuate dai medesimi.

Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, dichiarano la loro esplicita volontà di accettare l'invio di pec mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di pec devono avvalersi di un gestore abilitato.

Il messaggio di pec inviato dal mittente al proprio gestore deve essere da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di cui si avvale il destinatario medesimo; quest'ultimo gestore deve provvedere alla consegna del messaggio nella casella di pec del destinatario.

Il gestore utilizzato dal mittente deve fornire a questi la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di pec. Invece il gestore utilizzato dal destinatario deve fornire al mittente, mediante invio al suo indirizzo elettronico, la ricevuta di avvenuta consegna. Tale ricevuta fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di pec è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e

certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione; la ricevuta può contenere anche la copia completa del messaggio consegnato. Essa viene rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di pec nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La predetta ricevuta viene emessa soltanto a fronte della ricezione della «busta di trasporto», termine con cui si identifica il documento informatico che contiene il messaggio di pec.

Allorquando la trasmissione del messaggio di pec avviene tramite più gestori, il gestore del destinatario deve rilasciare al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.

Qualora il messaggio di pec non risulta consegnabile, il gestore deve comunicare al mittente, entro le 24 ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un apposito avviso.

Le ricevute rilasciate dai gestori devono essere da questi sottoscritte mediante una firma elettronica avanzata, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, idonee a rendere manifesta la provenienza nonché ad assicurare l'integrità e l'autenticità di tali ricevute.

Anche la busta di trasporto deve essere sottoscritta con firma elettronica. Il riferimento temporale e la marca temporale devono essere formati in conformità alle stabilite regole tecniche. I gestori devono, altresì, apporre un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui «log dei messaggi». Al riguardo facciamo presente che con l'espressione «log dei messaggi» si intende il registro informatico delle operazioni concernenti le trasmissioni effettuate mediante pec, tenuto dal gestore.

I gestori devono trasmettere il messaggio di pec integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto; durante le fasi di trasmissione del messaggio, essi devono mantenere traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi; i dati in esso contenuti devono essere conservati per 30 mesi. I menzionati gestori devono, comunque, dotarsi di servizi di emergenza, in grado di assicurare, in ogni caso, il completamento della trasmissione dei messaggi ed il rilascio delle ricevute.

Nei casi in cui il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici, questi è obbligato a non accettarli e ad informare tempestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale fattispecie bisogna conservare i messaggi ricevuti per 30 mesi.

Nei casi in cui il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici, questi è obbligato a non inoltrarli al destinatario e ad informare tempestivamente il gestore del mittente, affinché questi comunichi al suo mittente medesimo l'impossibilità di effettuare la trasmissione; in tale fattispecie il gestore del destinatario deve conservare i messaggi ricevuti per 30 mesi.

Il mittente o il destinatario di pec devono avvalersi di gestori inclusi in un apposito elenco pubblico. Al riguardo, le pubbliche amministrazioni ed i privati, che intendono esercitare l'attività di gestore di pec, devono inviare al CNIPA apposita domanda di iscrizione nel previsto elenco.

I soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di pec, diversi dalle pubbliche amministrazioni, devono avere la natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale interamente versato non inferiore a 1.000.000 di euro.

I legali rappresentanti delle persone giuridiche ed i soggetti preposti all'amministrazione del «gestore» devono, obbligatoriamente, possedere i requisiti di onorabilità richiesti, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche, dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993.

I soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco gestori di pec devono:

- 1) dimostrare l'affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di pec;
- 2) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
- 3) rispettare le stabilite regole tecniche;
- 4) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
- 5) utilizzare, per la firma elettronica, dispositivi idonei a garantire la sicurezza delle informazioni gestite in

conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;

- 6) adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di pec;
- 7) prevedere servizi di emergenza in grado di assicurare in ogni caso il completamento della trasmissione dei messaggi;
- 8) fornire, entro i 12 mesi successivi all'iscrizione nell'elenco, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, in relazione al processo di erogazione di pec;
- 9) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta se il CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione

presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale circostanza, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Ad avvenuta iscrizione, ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di pec deve essere comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.

Il venire meno di uno o più requisiti sopra indicati costituisce causa di cancellazione dall'elenco; al riguardo il CNIPA deve svolgere funzioni di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti all'elenco gestori di pec.

Anche i gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea che soddisfino le formalità, le regole tecniche e i requisiti sopra indicati possono esercitare il servizio di pec; per tali operatori, il CNIPA deve effettuare le opportune verifiche.

### ON-LINE

## Banca dati Principi contabili

*On line e off line*

La banca dati contiene il testo ufficiale dei **Principi contabili** italiani emessi dall'**OIC** (Organismo Italiano Di Contabilità), le **Guide operative** per l'applicazione dei principi internazionali e i **principi di revisione**. Riporta inoltre i **Principi contabili internazionali** (IAS, IFRS, SIC E IFRIC).

È l'**unica banca dati specialistica** di riferimento ed il supporto operativo più efficace per aziende e professionisti che periodicamente affrontano le diverse problematiche legate alla predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato, in base ai Principi contabili nazionali o internazionali e per chi si occupa di revisione contabile.

A completamento dell'opera è contenuta la **documentazione ufficiale** logicamente **collegata**, consultabile attraverso agevoli chiavi di ricerca (indice analitico,

per voci di bilancio, ricerca per estremi e a testo libero).

L'abbonamento permette la consultazione della banca dati on-line, aggiornata non appena vengono emessi nuovi principi; in aggiunta ogni sei mesi verrà inviato un cd-rom di consolidamento.

#### **Per informazioni o per l'acquisto:**

Redazione 02.82476085

e-mail: redazione.amministrazioneeffinanza.ipsoa@wki.it

• **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa Editore**  
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403

• **Agenzia Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

• **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**

